

Sentenza n. 1745/2021 pubbl. il 03/06/2021

RG n. 2746/2019

Reper. n. 1833/2021 del 03/06/2021

N. R.G. 2746/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Marisa Gisella Nardo

Presidente

dr. Maria Rosa Busacca

Consigliere

dr. Francesca Maria Mammone

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 2746/2019 promossa in grado d'appello

DA

TIZIO

(C.F.)

) e

CAIA

(C.F.

), in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su CAIETTA ed

TIZIETTO, elettivamente domiciliati in LECCO, via

, presso lo studio dell'avv.

, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.

;

APPELLANTI

CONTRO

ALFA

(C.F.)

), elettivamente domiciliata in VIA LURASCHI, 22,

22077, OLGiate COMASCO presso lo studio dell'avv. SABRINA MOLTENI, che la rappresenta e

difende come da delega in atti

APPELLATA

SEMPRONIA

(C.F.)

)

pagina 1 di 14



MEVIO

(C.F.

)

APPELLATI CONTUMACI

avente ad oggetto: Morte
sulle seguenti conclusioni.

Per gli appellanti:

“Vorrà l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, quale Organo Giudicante in grado di Appello, in totale riforma della sentenza di primo grado n° 758/19 emessa dal Tribunale di Como, Sez. I[^], G.U. Dott. Alberto Tucci, in data 31/05/19, pubblicata in data 07/06/19 e notificata in data 12/06/19, da ritenersi ingiusta e gravatoria, oltre che erronea, per tutti i motivi che verranno di seguito illustrati, così giudicare:

Nel merito: accertata e dichiarata la fondatezza delle originarie domande formulate dagli attori nel primo grado del giudizio, oggi appellanti, e specificatamente, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di SEMPRONIA nella causazione dell’incidente stradale in cui ha perso la vita il sig.

FILANO, nonno materno di , , TIZIETTO, CAIETTA, , , per l’effetto,

In via principale: condannare i convenuti, oggi appellati, ALFA S.P.A., SEMPRONIA e MEVIO in via solidale tra di loro a risarcire agli odierni appellanti, come sopra indicati, tutti i danni dagli stessi patiti per il decesso del sig. FILANO, per i titoli indicati in atti, quantificabili nella complessiva somma di € 160.000,00 (pari a € 80.000,00 per ciascun nipote) o in quell’altra maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

In via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui non dovesse essere riformata la sentenza nel senso richiesto, compensare le spese di lite del primo grado di giudizio, ricorrendone i validi motivi esposti nel presente appello;

In via ulteriormente subordinata: escludere comunque il riconoscimento dell’aumento di spese legali in favore di ALFA S.P.A. “per la presenza di più parti aventi la medesima posizione”, non ricorrendone i presupposti;

in ogni caso con vittoria delle spese di causa del secondo grado del giudizio;

In via istruttoria: ammettere le prove dedotte dagli originari attori, odierni appellanti, e invece non ammesse nel primo grado del giudizio e, in particolare, le prove così distribuite:



- in tema di responsabilità della causazione del danno ove ritenuto necessario alla luce della produzione documentale fornita e del già intervenuto risarcimento ai figli del sig. FILANO ad opera di ALFA S.P.A. e dunque in tema di responsabilità piena della sig.ra SEMPRONIA nella causazione dell'incidente mortale *de quo*, gli appellanti chiedono ammettersi prova per interrogatorio formale di SEMPRONIA, nonché prova per testi con i seguenti testi:

- Ing. , con studio in , (sui capitoli da 1 a 8);
- , residente in (sul capitolo 9);

da interrogarsi ed escutersi sulle seguenti circostanze, emendate da eventuali giudizi e valutazioni:

- 1) vero che il /15, alle ore 18.30 circa, nel territorio comunale di , il sig. FILANO era vittima di un incidente stradale, in cui lo stesso perdeva la vita (**doc. 1, 2 e 3 fascicolo di parte attrice, oggi appellante**);
- 2) vero che in dette circostanze di tempo e luogo, l'autovettura , tg. , di proprietà di MEVO , nell'occasione condotta da SEMPRONIA , procedeva lungo Via , in un tratto rettilineo, bagnato, interessato dalla presenza di più passaggi pedonali, in cui vige il limite di velocità di 30 km/h, allorchè circa 15 metri dopo il passaggio pedonale situato in corrispondenza dell'incrocio con Via , investiva FILANO , che stava attraversando la strada da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dell'auto (**doc. 1 fascicolo di parte attrice, oggi appellante**);
- 3) vero che in particolare, quando il sig. FILANO si trovava già a oltre 3 metri dal bordo strada, lo stesso veniva urtato dalla parte anteriore laterale sinistra della , all'altezza del paraurti, quindi sbalzato sul cofano motore -che risulta ammaccato- e ancora sul parabrezza, dopo di che veniva proiettato in aria e in avanti, per circa 15 metri rispetto alla posizione d'urto (**doc. 1 fascicolo di parte attrice, oggi appellante**);
- 4) vero che dopo l'investimento, la proseguiva la propria marcia per altri 70 metri circa, fino allo spiazzo in corrispondenza con Via , dove l'auto veniva posteggiata dall'autista, che tornava indietro a piedi per prestare soccorso (**doc. 1 di parte attrice, oggi appellante**);
- 5) vero che SEMPRONIA , nelle immediatezze dei fatti ebbe a dichiarare di essersi resa conto della presenza del pedone solo all'ultimo momento e di non essere riuscita a effettuare alcuna manovra per evitare l'impatto, che si concretizzava in corrispondenza del fanale sinistro della vettura (**doc. 1 di parte attrice, oggi appellante**);



6) vero che il conducente dell'auto che seguiva la _____, sig. _____, ebbe a dichiarare di avere assistito all'impatto (**doc. 1 di parte attrice, oggi appellante**);

7) vero che la perizia eseguita dall'Ing. _____ quale CTU incaricato dal PM Dott. _____ in seno al procedimento penale _____ RGNR instaurato avanti il Tribunale di Como a carico della investitrice SEMPRONIA _____, assodava che la _____ procedeva a una velocità di circa 40-50 km/h a fronte del limite di 30 km/h e che l'urto era particolarmente violento, tanto da scaraventare il pedone a 15 metri di distanza, come tra l'altro dichiarato dal testimone oculare, sig. _____ (**doc. 1 di parte attrice, oggi appellante**);

8) vero che i calcoli eseguiti dal CTU incaricato dal PM nel procedimento penale di cui sopra si è detto, evidenziano che se la sig.ra SEMPRONIA avesse mantenuto la velocità limite di 30 km/h e avesse visto il sig. FILANO iniziare l'attraversamento reagendo con un tempo di 1,5 secondi, frenando con una decelerazione di circa 0,6g, compatibile con una frenata di emergenza nelle condizioni ambientali del momento alla luce delle caratteristiche della vettura, la vettura si sarebbe arrestata prima del punto d'impatto o, in ogni caso, avrebbe sfiorato il sig. FILANO con velocità praticamente nulla; per di più, vista la posizione del punto d'urto e il punto d'impatto dell'auto contro il pedone, se la vettura si fosse tenuta al margine destro della carreggiata, a circa 80/100 cm più a destra di dove si trovava al momento dell'impatto, il sinistro non si sarebbe verificato (**doc. 1 di parte attrice, oggi appellante**);

9) vero che i sigg.ri TIZIO _____, _____, _____ ed _____, figli del sig. FILANO _____, in data _____/16 venivano risarciti in via stragiudiziale da ALFA S.P.A. mediante corresponsione, a ciascuno di essi, dell'importo di € 200.000,00 (**doc. 8 di parte attrice, oggi appellante**);

- in tema di intensità del rapporto tra il nonno FILANO _____ e i nipoti _____, _____, TIZIETTO _____, CAIETTA _____, _____ e _____ anche alla luce del recente orientamento giurisprudenziale che ha sostanzialmente riconosciuto il diritto dei nipoti al risarcimento dei danni per la perdita del nonno, andando oltre il mero concetto della convivenza, la quale costituisce un parametro per valutare in modo più pregnante l'entità della perdita subita e dunque il risarcimento, ma considerando che la perdita di un rapporto familiare lede comunque il diritto della persona all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare, laddove tale diritto si esprime anche nella famiglia allargata, e dunque al mero fine di offrire la prova della sussistenza di un rapporto affettivo tra nonno e nipoti e comunque della lesione di tale rapporto, gli appellanti chiedono ammettersi prova per testi con i seguenti testi:



- , residente in (sui capitoli da 10 a 26);
- , residente in , Via ; (sui capitoli da 10 a 26);
- , residente in , Via (sui capitoli da 10 a 26);

da escutersi sulle seguenti circostanze, emendate da eventuali giudizi e valutazioni:

10) vero che FILANO era nonno materno di , TIZIETTO ,
CAIETTA , e **(doc. 4 fascicolo di parte attrice, oggi**

appellante);

11) vero che FILANO era anche titolare *in pectore* dell'autolavaggio e officina gommista
" S.r.l.", sita in , Via , presso cui lavorava , oltre che
TIZIO e , nonché del centro estetico/palestra di famiglia " S.r.l.s. in liquidazione"
e della pizzeria/gelateria "Pizzeria Snc di e C.", di cui si occupavano anche
gli altri figli e **(docc. 5, 6 e 7 fascicolo di parte attrice, oggi appellante);**

12) vero che quando il sig. FILANO era ancora in vita, l'autolavaggio e officina "
era luogo frequentato dai suoi nipoti, che ivi si recavano più volte al mese con i rispettivi genitori e
dove si incontravano con il nonno;

13) *CAPITOLO RINUNCIATO;*

14) *CAPITOLO RINUNCIATO;*

15) vero che TIZIO , con la propria famiglia (e dunque con i figli TIZIETTO e CAIETTA),
vive a 9 km circa di distanza dalla casa paterna **(doc. 11 fascicolo di parte attrice, oggi appellante);**

16) *CAPITOLO RINUNCIATO;*

17) vero che i nipoti di FILANO condividevano con il nonno FILANO festività e importanti
eventi privati, quali compleanni propri e dei familiari e ricorrenze, nonché vacanze e momenti felici
della propria vita;

18) *CAPITOLO RINUNCIATO;*

19) vero che i figli e le figlie del sig. FILANO , con le rispettive famiglie, e dunque con tutti i
nipoti, erano soliti ritrovarsi tutte le domeniche a pranzo a casa del sig. FILANO , con cui
trascorrevano anche il pomeriggio;

20) *CAPITOLO RINUNCIATO;*

21) *CAPITOLO RINUNCIATO;*

22) *CAPITOLO RINUNCIATO;*

23) *CAPITOLO RINUNCIATO;*



24) CAPITOLO RINUNCIATO;

25) vero che capitava almeno 2 o 3 volta al mese che CAIA , nuora di FILANO , portasse la figlia CAIETTA nel pomeriggio dal nonno FILANO per fare merenda con anche il piccolo TIZIETTO , fratellino di CAIETTA;

26) vero che la documentazione fotografica di cui ai doc. 14 (e relative sottenumerazioni) rappresentano il sig. FILANO in compagnia dei nipoti e in particolare al doc. 14a. (n° 1 foto) con famiglia e nipoti, al doc. 14b. (n° 9 foto) con , al doc. 14c. (n° 3 foto) con , al doc. 14d. (n° 6 foto) con e e al doc. 14e. (n° 2 foto) con TIZIETTO E CAIETTA .”

Per ALFA S.P.A. :

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Milano così giudicare:

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare, nel merito, l’appello formulato dai Sig. TIZIO e CAIA , nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori TIZIETTO ed CAIETTA , avverso la sentenza n. 758/19 del 07.06.2019 – Tribunale di Como poiché infondato in fatto e in diritto;

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell’appello formulato dai Sig. TIZIO e CAIA , nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori TIZIETTO ed CAIETTA , avverso la sentenza n. 758/19 del 07.06.2019 – Tribunale di Como, ridurre la domanda a quanto effettivamente provato in riferimento ad ognuno dei nipoti del Sig. FILANO (TIZIETTO E CAIETTA), tenendo in considerazione la tenerissima età degli stessi, l’avanzata età del Sig. FILANO , il contesto familiare, il grado di colpa della Sig.ra SEMPRONIA e il concorso colposo del Sig. FILANO nella causazione del sinistro nonché l’assenza del rapporto di convivenza;

IN PUNTO SPESE: con condanna alle spese di lite oltre IVA, C.P.A. e generali come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove reiterate dagli appellanti, ammettersi le prove dedotte da ALFA S.p.A. nella propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cod. proc. civ. del 27.11.2017, come specificatamente reiterate all’udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2018 e nella comparsa di risposta in appello del 18.02.2020 e che qui si riportano:

PROVA TESTIMONIALE SUI SEGUENTI CAPITOLI DI PROVA



- 1) vero che in data 29.10.2015, verso le ore 18:35, percorreva a bordo della sua autovettura la Via del Comune di con direzione centro;
- 2) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 1) la strada era buia;
- 3) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 1) assisteva al sinistro che vedeva coinvolto il pedone Sig. FILANO e l'autovettura targata condotta dalla Sig.ra SEMPRONIA ;
- 4) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 1) seguiva l'autovettura targata ;
- 5) vero che in prossimità dell'incrocio tra la Via e la Via era presente un dissuasore di velocità (c.d. dosso rallentatore);
- 6) vero che il dissuasore di velocità di cui al capitolo 5) svolgeva altresì funzione di attraversamento pedonale;
- 7) vero che in prossimità del dissuasore di velocità di cui al capitolo 5) notava che si accendevano le luci di stop della vettura targata (c.d. fanali di segnalazione dell'azionamento dei freni);
- 8) vero che il sinistro di cui al capitolo 3) si verificava in corrispondenza dell'incrocio tra la via e la via ;
- 9) vero che il dissuasore di velocità di cui al capitolo 5) e l'incrocio tra la via e la via distano circa 15 metri l'uno dall'altro;
- 10) vero che notava il Sig. FILANO solo a seguito dell'impatto con la vettura targata ;
- 11) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 1) il Sig. FILANO indossava abiti scuri;
- 12) vero che in data 2015 veniva ascoltato presso la Stazione dei Carabinieri di e rilasciava le dichiarazioni contenute a pag. 10 della Relazione a firma Ing. prodotta da parte attrice sub doc. 1), che le si rammostrano e che conferma integralmente.
Si indica a testimonio su tutti i capitoli il Sig. , nato a il ,
residente in , via ”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Como, con sentenza n. 758/2019, pubblicata il 7 giugno 2019, ha respinto la domanda proposta da , e per il figlio minore ,

Firmato Da: ANZALONE GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27b13a44336b45b7ccb30f50be0139db - Firmato Da: NARDO MARISA GISELLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 03022016520d358c676283b4
Firmato Da: MAMMONE FRANCESCA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 52047294998716f520d358c676283b4

Sentenza n. 1745/2021 pubbl. il 03/06/2021

RG n. 2746/2019

Repert. n. 1833/2021 del 03/06/2021

TIZIO e CAIA per i minori TIZIETTO ed CAIETTA ed e
per le figlie minori e nei confronti di
SEMPRONIA e MEVIO e di ALFA s.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a
seguito della morte del nonno FILANO, investito il 2015 da un'autovetture condotta
da SEMPRONIA.

Hanno proposto appello i soli TIZIO e CAIA, genitori esercenti la responsabilità
genitoriale sui minori TIZIETTO ed CAIETTA, chiedendo l'integrale riforma della sentenza
appellata e dunque, previo accertamento della responsabilità esclusiva di SEMPRONIA nella
causazione dell'evento, la sua condanna con il proprietario del veicolo MEVIO ed il suo
assicuratore al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai minori per la perdita dell'avo,
quantificato in 80.000 euro per ciascuno.

ALFA S.P.A. si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-
bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.

Nella contumacia di SEMPRONIA e MEVIO, questa Corte ha disposto la trattazione scritta del
procedimento ai sensi dell'art. 80 del decreto-legge n. 18 del 2020 ed il 18 febbraio 2021 ha trattenuto
la causa in decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle
comparse conclusionali e delle repliche.

Preliminarmente, va segnalato che l'appello è stato proposto esclusivamente da TIZIO e
CAIA nell'interesse dei minori TIZIETTO, nato il 2015 ed CAIETTA, nata
2015.

L'atto di appello non è stato notificato dagli appellanti alle altre parti soccombenti e cioè agli altri
nipoti di FILANO, che pure avevano originariamente agito per far valere analoga pretesa
risarcitoria; non si è tuttavia ritenuto e non si ritiene di dover disporre la notificazione nei loro confronti
ai sensi dell'art. 332 c.p.c., giacché la prima udienza si è tenuta il 20 febbraio 2020, quando era già
decorso il termine (venuto a scadere il 7 gennaio 2020) di cui all'art. 327, primo comma, del codice di
procedura civile (si vedano Cass. ord. n. 7031/2020; Cass. n. 9080/2013).

Oggetto della controversia, pertanto, è unicamente l'accertamento del danno da perdita del rapporto
parentale asseritamente subito da TIZIETTO ed CAIETTA; non si terrà perciò in alcun conto della
posizione degli altri nipoti di FILANO, cui pure gli atti difensivi depositati dal legale degli
appellanti dedicano ampio spazio.



Venendo quindi all'esame del merito, ad avviso della Corte conviene innanzitutto esaminare il **secondo** ed il **terzo motivo** di appello, la cui radicale infondatezza rende superfluo affrontare la questione della responsabilità del sinistro in cui perse la vita FILANO.

Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria proposta dagli odierni appellanti, ritenendo che essi non abbiano dimostrato *“un intenso legame affettivo con il nonno”*, né lo *“sconvolgimento della loro vita a seguito della morte del congiunto”*, tanto più in considerazione della loro età all'epoca del decesso; il Tribunale di Como, inoltre, ha richiamato e fatto proprio un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel rapporto tra nonni e nipoti, il danno da perdita del rapporto parentale presuppone *“la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati ... Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno...”* (così Cass. n. 10527/2011).

Secondo gli appellanti la decisione sarebbe errata poiché l'orientamento giurisprudenziale citato sarebbe superato da tempo e le decisioni più recenti della Corte di cassazione riconoscono che tra nonno e nipote vi è un legame presunto, rispetto al quale la coabitazione rileva solo sotto il profilo della quantificazione del danno; anche l'età dei danneggiati -privati dell'affetto del nonno e della possibilità di coltivare un rapporto con l'avo- rilevarebbe solo sotto il profilo del *quantum debeatur*; gli elementi di prova offerti avrebbero confermato l'intensità del rapporto e, comunque, erano state dedotte prove testimoniali proprio allo scopo di fornire al tribunale un quadro più completo sulla vita del gruppo familiare.

Si tratta di motivi infondati.

Giova ricordare che, in effetti, l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal Tribunale di Como appare minoritario e (forse) superato (si veda, però, Cass. n. 5452/2020, che ha nuovamente rivalutato il requisito della convivenza quale *“connotato minimo”* per la risarcibilità della lesione del rapporto parentale tra nonni e nipoti) dalle pronunce che, quanto meno dal 2016 in avanti, hanno persuasivamente esteso il risarcimento del danno da uccisione di un congiunto a tutti i casi di lesione di un rapporto che possa ritenersi preso in considerazione dall'ordinamento, qual è quello tra nonno e nipote, riconoscendo nella convivenza non un elemento costitutivo del diritto, ma un indizio dell'*an debeatur* ed un elemento di quantificazione del danno.



Sentenza n. 1745/2021 pubbl. il 03/06/2021

RG n. 2746/2019

Repert. n. 1833/2021 del 03/06/2021

La Corte di cassazione, a partire dalla nota sentenza n. 21230 del 2016, in particolare, ha affermato che *“non ritiene il Collegio che solo in caso di convivenza “il rapporto assum(a) rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno”, atteso che in tal modo si esclude a priori il diritto del nipote non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sulla base di un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale quale è quello della convivenza, di per sè poco significativo, ben potendo ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro e non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che non implicano, di per sè, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà.... Se dunque la convivenza non può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola, la stessa costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur”*. Fermo restando che *“il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, neppure potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicchè dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva”* (nello stesso senso, da ultimo, Cass. ord. n. 7743/2020; Cass. n. 24689/2020; Cass. n. 9696/2020; Cass. n. 29332/2017).

Tuttavia, nel caso in esame, non vi è alcuna prova dell'effettività e della consistenza della relazione parentale tra FILANO ed i minori TIZIETTO E CAIETTA, che, quando il nonno morì, avevano rispettivamente, otto mesi il primo e poco più di due anni la seconda.

E' utile rammentare che il danno da perdita del rapporto parentale consiste nella sofferenza patita, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, sia sul piano morale soggettivo, sia, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva (cfr. Cass. n.21230/2016 sopra citata, nonché Cass. n. 9196/2018).

Conseguentemente, non vengono in considerazione l'affetto del nonno prematuramente scomparso per i nipoti, né il fatto che TIZIETTO E CAIETTA, crescendo, non potranno fare affidamento sull'avo, ma unicamente il patimento e lo sconvolgimento conseguenti alla perdita, anche nella quotidianità e nelle relazioni tra superstiti, che spetta agli appellanti dimostrare.

InfoCERT FIRMA QUALIFICATA - Firmato Da: ANZALONE GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27b13a44336b45b7ccb30f50be0139db - Firmato Da: NARDO MARISA GISELLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA - Serial#: 604025



La prova che essi sono tenuti a dare consiste quindi nella rigorosa dimostrazione della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita, che è cosa diversa dal generico dispiacere e se non vi è dubbio che, a questi fini, ci si possa giovare anche della prova presuntiva, è altrettanto indubbio che non sono sufficienti a fondare un ragionamento indiziario mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, ma è necessaria l'allegazione e la dimostrazione di circostanze specifiche e particolareggiate indicative di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (cfr. Cass. 28989/2019; Cass. n. 16992/2015).

Nella fattispecie in esame, gli elementi addotti dalle parti appellanti sono insufficienti rispetto allo scopo.

La prova dell'assiduità del rapporto tra nonno e nipoti, tale da consentire di immaginare, nonostante la tenera età dei bambini -si rammenta che TIZIETTO, all'epoca della morte del nonno era poco più di un neonato e la sorellina non aveva ancora due anni e mezzo-, che fosse già sorto e consolidato un loro sentimento nei confronti del nonno, sì che abbiano poi potuto soffrire per la sua mancanza, dovrebbe trarsi, secondo gli appellanti, da alcune fotografie che ritraggono FILANO presente, con molti altri parenti, ad un battesimo (si tratta delle foto 14.a e 14.e), forse di TIZIETTO. Si tratta tuttavia di elemento del tutto neutro, giacché il battesimo è notoriamente un evento che riunisce l'intera famiglia, e la partecipazione del nonno dimostra al più il legame di FILANO con i suoi figli ed i suoi nipoti, non certo l'attaccamento al nonno del piccolo TIZIETTO, in braccio alla mamma e di CAIETTA, neppure visibile nelle foto sub 14.e (cfr. le carte di identità prodotte, che consentono di riconoscere i bambini).

Anche la relativa vicinanza delle abitazioni del nonno e dei nipoti, poste a nove chilometri di distanza, è circostanza di poco momento, considerato che, all'epoca del decesso, i bambini erano troppo piccoli per poter frequentare in autonomia la casa di FILANO e che gli stessi appellanti hanno dedotto che "capitava almeno 2 o 3 volta al mese che CAIA, nuora di FILANO, portasse la figlia CAIETTA nel pomeriggio dal nonno FILANO per fare merenda con anche il piccolo TIZIETTO, fratellino di CAIETTA (cfr. capitolo 25, memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.), giacché è evidente che non vi era una frequentazione assidua -come accade, ad esempio, nel caso, non infrequente, di nonni che si occupino quotidianamente dell'accudimento dei nipoti- tale da far ritenere che, a dispetto della tenera età dei minori, si potesse essere instaurata una relazione affettiva così profonda e intensa da cagionare loro -o, quanto meno, ad CAIETTA- dolore e sconvolgimento per l'improvvisa scomparsa del nonno.



Il trascritto capitolo di prova è l'unico che contiene un riferimento esplicito agli odierni appellanti, e verte, come si è visto, su circostanza irrilevante.

Dagli altri, a maggior ragione, non potrebbe scaturire nessun elemento utile a suffragare la pretesa di TIZIETTO e CAIETTA, poiché hanno ad oggetto o circostanze pacifiche (così i capitoli 10, 11, 15, 26) o a tal punto generiche da essere del tutto ininfluenti (così i capitoli 12, 17 e 19).

Infine, gli altri elementi indiziari allegati -la convivenza di con FILANO, il ruolo di "voce della coscienza" nel rapporto con - non riguardano il rapporto con gli odierni appellanti.

Manca dunque di prova dell'esistenza di un danno risarcibile, ciò che rende superfluo l'esame del primo motivo di appello, con il quale gli appellanti contestano il concorso di colpa attribuito dal Tribunale ad FILANO.

Con il **quarto motivo** di appello, gli appellanti si dolgono invece di essere stati condannati al pagamento delle spese processuali e sostengono che, in presenza di un contrasto giurisprudenziale quale quello (erroneamente) ritenuto dal primo giudice, questi avrebbe dovuto compensarle.

In materia di regolazione delle spese processuali, è necessario premettere che *"il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi"* (v. Cass. n. 406/08).

Tale granitico orientamento implica un fisiologico ambito discrezionale all'interno del quale l'organo giudicante può variamente regolare le spese di lite, con l'unico limite costituito dall'impossibilità di addossarle alla parte integralmente vittoriosa.

Nel caso in esame, il rigetto della domanda degli attori nel giudizio di primo grado deriva non solo dalla ritenuta indispensabilità della convivenza, ma anche dal più generale rilievo del mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul danneggiato secondo l'indirizzo giurisprudenziale



Sentenza n. 1745/2021 pubbl. il 03/06/2021

RG n. 2746/2019

Repert. n. 1833/2021 del 03/06/2021

richiamato dalla difesa degli appellanti, come del resto conferma quanto si è appena detto sull'infondatezza del secondo e del terzo motivo di appello.

Non vi era dunque motivo per disporre l'invocata compensazione, a maggior ragione ove si tenga conto del fatto che la compagnia di assicurazioni ha tenuto un comportamento leale e collaborativo, risarcendo stragiudizialmente i figli di FILANO per i danni conseguenti alla perdita del genitore, ed ha resistito solo alla domanda proposta dai nipoti, perché palesemente destituita di fondamento.

Con il **quinto motivo**, infine, gli appellanti si dolgono della maggiorazione delle spese "per la presenza di più parti aventi la medesima posizione", che troverebbe applicazione solo nel caso in cui il legale assista una pluralità di parti; l'avvocato Molteni ha invece assistito unicamente ALFA s.p.a..

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, pubblicato il 26 aprile 2018, "*Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti*"; ai sensi dell'art. 6 del D.M. n.37 citato, le modificazioni introdotte si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

La sentenza appellata è stata pubblicata il 7 giugno 2019; dunque, il Tribunale di Como ha correttamente applicato la disposizione citata, riconoscendo al procuratore di ALFA, che ha difeso l'assicuratore contro una pluralità di soggetti, una maggiorazione complessiva del 20% (€ su €), rientrante nel *range* consentito dalla norma.

Peraltro, nel giudizio di primo grado, gli attori, pur accomunati dal medesimo rapporto di parentela con il defunto FILANO, si trovavano in condizioni differenti per età e relazioni con l'avo; ad esempio, secondo quanto riferiscono gli appellanti, aveva abitato tredici anni con il nonno. Di conseguenza, il difensore della compagnia aveva dovuto farsi carico di esaminare una pluralità di posizioni identiche sotto il profilo processuale, ma significativamente diverse in fatto.

Si impongono dunque il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione 52.001-260.000 euro) e senza compensi per la non svolta attività istruttoria.

PQM



Sentenza n. 1745/2021 pubbl. il 03/06/2021
RG n. 2746/2019
Repert. n. 1833/2021 del 03/06/2021

La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:

1. rigetta l'appello proposto da TIZIO e CAIA in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori TIZIETTO ed CAIETTA contro la sentenza n.758/2019 del Tribunale di Como, pubblicata il 7/6/2019, che, per l'effetto, conferma;
2. condanna gli appellanti, tra loro in solido, a rifondere a ALFA s.p.a. le spese del presente giudizio che determina in complessivi € per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 24/12/2012.

Così deciso in Milano, il 20 maggio 2021

Il consigliere est.

Francesca Maria Mammone

Il presidente

Marisa Gisella Nardo

